



COMUNE DI MILAZZO

Provincia di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE

(DI CUI ALL'ART.18 DELLA L.109/94 NEL TESTO RECEPITO IN SICILIA
DALLA L.R.2 AGOSTO 2002 N.7)

Del. cc. n. 141/2003

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	p. 3
Art. 2 - Ambito di applicazione	p. 3
Art. 3 - Responsabile del procedimento	p. 3
Art. 4 - Individuazione del gruppo di progettazione/pianificazione	p. 3
Art. 5 - Gruppo di progettazione e pianificazione unico	p. 4
Art. 6 - Termine di esecuzione degli incarichi	p. 4
Art. 7 - Criteri di verifica delle attività progettuali	p. 4
Art. 8 - Supporti esterni aventi peculiari contenuti tecnici e professionali	p. 4
CAPO II - OPERE E LAVORI PUBBLICI	
Art. 9 - Opere di ingegneria e architettura	p. 5
Art. 10 - Personale partecipante alla ripartizione del fondo	p. 5
Art. 11 - Assicurazione e iscrizione agli ordini professionali	p. 5
Art. 12 - Ammontare dell'incentivo per la progettazione	p. 5
Art. 13 - Ripartizione degli incentivi per la progettazione	p. 6
CAPO III - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	
Art. 14 - Atti di Pianificazione	p. 7
Art. 15 - Personale partecipante alla ripartizione degli incentivi	p. 7
Art. 16 - Ripartizione degli incentivi per la pianificazione	p. 8
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 17 - Liquidazione degli incentivi	p. 8
Art. 18 - Penale	p. 9

Art. 19 - Oneri, imposte, tasse, limiti economici e somme residue
Art. 20 - Entrata in vigore - disposizioni finali

p. 9
p. 9

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del Regolamento

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi e spese per la progettazione di opere e lavori previsti all'Art.18 della L. 109/94 nel testo recepito in Sicilia dalla L.R. 2 agosto 2002 n.7, di seguito denominata semplicemente Legge, per la progettazione dei Lavori pubblici e gli atti di pianificazione urbanistica.
- 1.2 Ai fini del presente Regolamento rientrano nella definizione di "Settori Tecnici" del Comune, i Settori diretti da un Dirigente tecnico e al cui interno operano servizi tecnici, e quindi i Settori "Beni Culturali", "Lavori Pubblici" e "Territorio e Ambiente".

Art.2

Ambito di applicazione

- 2.1 Ai fini dell'applicazione degli incentivi di cui al precedente Art.1 per "opera o lavoro" si intendono, a titolo esemplificativo, tutti gli interventi relativi a nuove opere edilizie e di urbanizzazione, stralci successivi e di completamento, manutenzioni, ristrutturazioni che comportino la predisposizione di tutti gli elaborati progettuali necessari per l'affidamento a mezzo di gara, formale o informale;
- 2.2 Ai fini dell'applicazione degli incentivi di cui al precedente Art.1 per "atto di pianificazione" urbanistica si intende la redazione di piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali ovvero specificatamente deliberati dal Comune, sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari e tra questi in particolare :
 - Piano Regolatore generale;
 - Piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
 - Piani per l'Edilizia Economica e popolare;
 - Piani delle aree p.i.p.;
 - Piani di recupero di iniziativa pubblica;
 - Programma pluriennale di attuazione e relative varianti;
 - Varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti e varianti "particolari":
- 2.3 L'ordine di priorità per la realizzazione delle opere e degli atti di pianificazione viene stabilito dai competenti Organi.

Art.3

Responsabile del procedimento

- 3.1 Il responsabile del procedimento, le cui funzioni sono regolate dalla Legge e dal Regolamento di attuazione della stessa anche circa la compatibilità con eventuali altre funzioni riguardante le attività di progettazione di cui al presente Regolamento, è nominato con provvedimento del Dirigente di Settore, ai sensi dell'Art.7 della Legge.

Art.4

Individuazione del gruppo di progettazione / pianificazione

- 4.1 A seguito di atto di indirizzo dell'Organo esecutivo dell'Ente, i Dirigenti dei "Settori tecnici", con propria determinazione, provvedono alla formazione del "Gruppo di progettazione" e del "Gruppo di pianificazione" individuandone i componenti, di norma, tra il personale dei rispettivi Settori. I Dirigenti provvedono, successivamente, alla supervisione delle attività affidate. Nella formazione dei Gruppi saranno rispettati i seguenti criteri:
- a. professionalità e specifica competenza richieste in relazione al lavoro da svolgere;
 - b. rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata ed equa degli incentivi per quanto possibile in funzione delle risorse umane assegnate.
- 4.2 Può essere inserito nel Gruppo di cui al presente articolo personale tecnico e amministrativo dell'Ente assegnato ad altro Settore, previa autorizzazione del relativo Dirigente.
- 4.3 La composizione del Gruppo è definitiva con l'atto formale di conferimento dell'incarico che dovrà specificare, altresì, compiti, ruoli e funzioni dei singoli componenti.

Art.5

Gruppo di progettazione e pianificazione unico

- 5.1 Al fine di utilizzare al meglio le risorse tecniche dell'ente, nel caso in cui alcuni particolari progetti debbano essere elaborati di concerto tra più settori tecnici, dovrà essere proposto, d'intesa tra i Dirigenti dei Settori interessati, un unico gruppo di lavoro che dovrà provvedere sia alla pianificazione che alla progettazione dell'opera.
- 5.2 L'affidamento dell'incarico di progettazione e pianificazione e la formazione del Gruppo unico avviene a seguito di atto di indirizzo dell'Organo Esecutivo dell'Ente con provvedimento congiunto dei Dirigenti dei Settori interessati che successivamente provvedono alla supervisione delle attività affidate;
- 5.3 Può essere inserito nel gruppo di cui al presente articolo personale tecnico e amministrativo dell'Ente assegnato ad altri Settori, previa autorizzazione del proprio Dirigente.

Art.6

Termini di esecuzione degli incarichi

- 6.1 Nell'atto di affidamento dell'incarico di cui ai precedenti articoli deve essere espressamente fissato il termine entro il quale il progetto o piano deve essere realizzato, in conformità agli atti di programmazione generale e/o agli atti di indirizzo dell'Organo Esecutivo, eventualmente suddiviso in più scadenze in relazione ai singoli livelli di progettazione o pianificazione.
- 6.2 I termini per gli adempimenti decorrono dalla data di conferimento dell'incarico. Essi possono essere prorogati, su proposta del responsabile del procedimento, con determinazione del Dirigente. La proroga deve essere comunicata all'Organo Esecutivo dell'Ente.

Art. 7**Criteri di verifica delle attività progettuali**

- 7.1 Il Dirigente periodicamente a seguito di apposito report del Responsabile del Procedimento, informerà l'Amministrazione sull'andamento delle attività di progettazione/pianificazione;
- 7.2 I criteri informativi delle operazioni di verifica da effettuare in corrispondenza dei livelli di progettazione, con le opportune differenziazioni legate all'entità ed all'importanza dell'intervento, consistono nell'esame:
- a. della rispondenza degli elaborati progettuali alle finalità dell'intervento;
 - b. del rispetto della normativa di ordine generale e di quella riguardante la natura specifica dell'intervento;
 - c. della conformità alle specifiche disposizioni impartite dal dell'Organo Esecutivo dell'Ente in ordine al soddisfacimento delle esigenze individuate in sede di programmazione.
 - d. del rispetto dei tempi assegnati nel provvedimento di affidamento dell'incarico.

Art.8**Supporti esterni aventi peculiari contenuti tecnici e professionali**

- 8.1 Sono escluse dagli incentivi per la progettazione tutte le indagini di tipo geologico, geognostico, petrografico e simili ovvero tutte le prestazioni di servizio di ordine specialistico per le quali è necessario l'apporto di strutture e laboratori specializzati, di services e di peculiari supporti tecnici e professionali;
- 8.2 Per far fronte a tali necessità, su specifica richiesta del responsabile del procedimento, il Dirigente del Settore, sulla base delle disposizioni normative e regolamentari, con le risorse disponibili e/o con i finanziamenti sugli appositi capitoli di bilancio previsti dalla Legge, si attiverà al fine di assicurare i supporti esterni aventi i peculiari contenuti tecnici e professionali necessari.

CAP.II**OPERE E LAVORI PUBBLICI****Art.9****Opere di ingegneria e architettura**

- 9.1 Ai fini del presente Regolamento sono opere di ingegneria ed architettura quelle di cui al precedente punto 2.1 dell'Art.2.

Art.10**Personale partecipante alla ripartizione del fondo**

- 10.1 All'interno del "Gruppo di progettazione" di cui agli Artt.4 e 5, e delle due essenziali fasi di "Progettazione" e "Direzione lavori", sono individuate le figure per le attività disciplinate dal Regolamento di attuazione della Legge: emanato con D.P.R. 554/99 e successive modifiche e integrazioni;
- 10.2 Sono altresì individuate le attività, le funzioni e le figure professionali di cui al successivo Art.13.

Art.11**Assicurazione e iscrizione agli Ordini professionali**

- 11.1 Il Comune provvederà a garantire, mediante l'attivazione di apposita polizza assicurativa generale, la copertura dei rischi per il personale dell'Ente derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dalla Legge;
- 11.2 Il Comune provvederà al rimborso della quota di iscrizione annuale all'Ordine professionale di appartenenza dei tecnici di cui al presente Regolamento, in presenza di obbligatorietà di iscrizione all'Albo.

Art.12**Ammontare dell'incentivo per la progettazione**

- 12.1 Ai fini del calcolo dell'incentivo di cui al presente Regolamento, da prevedere fra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dei progetti, per "Spese tecniche", gli importi vengono così suddivisi:
- 1,50% per importo di ogni singola opera o dei lavori posto a base di gara inferiore o pari a EURO 1.000.000,00 (Euro Unmilione/00);
 - 1,30% per importo di ogni singola opera o dei lavori posto a base di gara maggiore di EURO 1.000.000,00 (Euro Unmilione/00) e fino a EURO 10.000.000,00 (Euro Diecimilioni/00);
 - 1,00% per importo di ogni singola opera o dei lavori posto a base di gara maggiore di EURO 10.000.000,00 (Euro Diecimilioni/00).
- 12.2 Il costo dell'opera, ai fini della determinazione dell'incentivo deve intendersi al netto:
- dell'IVA
 - delle somme destinate ad espropri o ad acquisto di aree;
 - delle somme destinate all'acquisto di beni mobili.

Art.13**Ripartizione degli incentivi per la progettazione**

- 13.1 La distribuzione delle somme per incentivi di cui al presente Regolamento è determinata dal Dirigente, sentito il Responsabile del procedimento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato. Le somme vengono assegnate al personale sulla base dell'apporto individuale e delle responsabilità assunte, avendo a riferimento i coefficienti di ripartizione di seguito indicati;
- 13.2 L'incentivo viene ripartito tra le varie figure professionali partecipanti al progetto sulla base delle seguenti percentuali in rapporto alle responsabilità professionali in relazione ai ruoli assunti e alle funzioni svolte (TAB.1):

TABELLA 1	Interv. sui BB.CC.	Nuove opere	Interven. Manutent.
Funzioni responsabile del procedimento	25,00 %	25,00 %	25,00 %
Attività di supporto al responsabile del procedimento	8,00 %	8,00 %	8,00 %
Progettazione preliminare	5,00 %	5,00 %	4,00 %
Progettazione definitiva:			
a) Relazione descrittiva	1,00 %	1,00 %	1,00 %
c) Relazioni tecniche specialistiche	0,50 %	1,00 %	1,00 %
d) Rilievi planoaltimetrici e studio inserim. urbanistico	3,00 %	3,00 %	2,00 %
e) Elaborati grafici	4,50 %	4,00 %	4,00 %
f) Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale	0,50 %	0,50 %	0,50 %
g) Calcoli preliminari strutture e impianti	2,50 %	2,50 %	2,50 %
h) Disciplinare descrittivo e prestazionale elem. tecn.	0,50 %	1,50 %	0,50 %
i) Piano particellare di esproprio	0,50 %	0,50 %	--
l) Computo metrico estimativo e quadro economico	3,50 %	3,50 %	3,50 %
Sommano:	16,50 %	17,50 %	15,00 %
Ulteriori prestazioni per rendere la progettazione esecutiva:			
m) Elaborati grafici di dettaglio	4,00 %	4,00 %	3,00 %
n) Calcoli esecutivi strutture	2,00 %	2,00 %	1,50 %
o) Calcoli esecutivi impianti	2,00 %	2,00 %	2,00 %
p) Piani manutenzione opera	1,00 %	1,00 %	1,50 %
q) Piani sicurezza e coordinamento	2,00 %	2,00 %	2,00 %
r) Cronoprogramma	0,50 %	1,00 %	1,00 %
s) Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi	2,00 %	2,00 %	2,00 %
t) Quadro incidenza percentuale manodopera	0,50 %	1,00 %	1,00 %
u) Schema contratto e capitolato speciale di appalto	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Sommano	16,00 %	17,00 %	16,00 %
Direzione lavori	18,50 %	18,50 %	18,50 %
Direzione operativa (Direttori operativi, ispettori cantiere)	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	3,00 %	3,00 %	3,00 %
Sommano	25,50 %	25,50 %	25,50 %
Collaudo statico	2,50 %	1,00 %	0,50 %
Collaudo amministrativo o certif. regolare esecuzione	1,50 %	1,00 %	1,00 %
	100,00 %	100,00 %	95,00 %

Come stabilito dall'art. 18 della L.109/94 nel testo recepito in Sicilia dalla l.r. 7/2002 e successive modifiche le quote parti corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie.

Le quote parti relative a prestazioni non svolte in quanto non necessarie in relazione all'intervento e come tali non richieste dal Responsabile unico del procedimento, vanno ripartite tra tutte le figure che partecipano di fatto alla ripartizione dell'incentivo relativo allo specifico progetto in rapporto percentuale rispetto alle prestazioni singolarmente rese.

In buona sostanza le percentuali delle prestazioni effettivamente rese vanno incrementate secondo il peso ponderale indicato in tabella.

- 13.3 Nel caso in cui vengano richieste e sviluppate collaborazioni o consulenze esterne per cui una o più delle prestazioni parziali sopra elencate siano svolte da personale esterno, la corrispondente percentuale non sarà presa in considerazione e quindi non andrà a costituire parte dell'incentivo totale.
- 13.4 Al Responsabile del Procedimento spetta l'incentivo anche nel caso di affidamento totale di incarico a professionista esterno.
- 13.5 Qualora, per la natura del progetto, non fossero necessarie tutte le mansioni sopraindicate, ai sensi della Legge e del Regolamento di attuazione della Legge emanato con D.P.R. 554/99 e successive modifiche e integrazioni, i coefficienti relativi saranno ridistribuiti dal Dirigente tra i componenti del Gruppo nel rispetto delle percentuali complessive fissate per le varie fasi di attività. Di tali variazioni il Dirigente esplicherà le ragioni nella proposta di provvedimento di liquidazione.

CAP. III PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Art.14

Atti di Pianificazione

- 14.1 L'incentivo del 30% della tariffa professionale di cui al secondo comma dell'Art.18 della Legge è ripartito, per ogni singolo atto di pianificazione, tra i componenti del gruppo di pianificazione e il Responsabile unico del procedimento, sulla base dei criteri del presente Regolamento.
- 14.2 Gli atti di pianificazione dovranno avere i requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia di urbanistica e da tutte le Leggi cui essi fanno riferimento.
- 14.3 La parcella relativa dovrà essere vistata per congruità dal competente ordine professionale. Nel caso che tale tariffa prevede un minimo ed un massimo viene preso a riferimento il valore medio.

Art.15

Personale partecipante alla ripartizione degli incentivi

- 15.1 Per ogni atto di pianificazione assegnato al Settore con atto di indirizzo dell'Organo esecutivo dell'Ente il Gruppo di pianificazione di cui all'Art.4 e 5 che dovrà effettuare l'elaborazione del progetto secondo gli indirizzi del Competente Organo.
- 15.2 Il progettista è il Dirigente e/o uno o più Tecnici abilitati alla progettazione, in grado di apporre firma, con l'utilizzo del timbro ai sensi della vigente normativa sulle specifiche competenze professionali. Essi sottoscrivono i progetti assumendo la responsabilità di quanto prodotto.
- 15.3 I Collaboratori Tecnici e/o Amministrativi, individuati tra i Tecnici e altre figure professionali in possesso della competenza necessaria nelle strutture dell'Ente, dovranno, in generale, svolgere attività di supporto alla progettazione e redazione di atti amministrativi.

Art.16

Ripartizione dell'incentivo per la pianificazione

- 16.1 La distribuzione delle somme tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa è determinata dal Dirigente, sentito il Responsabile del

- procedimento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi stabiliti.
- 16.2 Per gli atti di pianificazione la quota corrispondente al 30% della tariffa professionale, come sopra determinata, viene ripartita nel modo seguente:
- a. 25% al responsabile unico del procedimento;
 - b. 50% al personale che partecipa alla redazione dell'atto di pianificazione firmando gli elaborati progettuali da ripartire nel modo seguente:
 - 1) 25% ai progettisti capi-gruppo responsabili;
 - 2) 25% agli altri progettisti collaboratori.
 - c. 25% al personale Tecnico e Amministrativo che partecipa all'atto di pianificazione senza firmare gli elaborati, da ripartire proporzionalmente secondo i seguenti coefficienti:
 - 1) 1,6 al personale di ex 8° q.f. per ciascun partecipante;
 - 2) 1,4 al personale di ex 7° q.f. per ciascun partecipante;
 - 3) 1,2 al personale di ex 6° q.f. per ciascun partecipante;
 - 4) 1,0 al restante personale per ciascun partecipante.
- In caso non siano presenti nel Gruppo alcune figure o qualifiche le relative percentuali verranno ripartite dal Dirigente fra i restanti componenti.
- 16.3 Fatto salvo quanto previsto nel precedente Art.8 (Supporti esterni aventi peculiari contenuti tecnici e professionali) nel caso in cui per la redazione degli atti di pianificazione si sia ricorso a prestazioni professionali e/o a consulenze esterne, la tariffa professionale (della quale successivamente dovrà essere determinata la percentuale del 30% ai fini del calcolo dell'incentivo) dovrà essere calcolata al netto dei compensi dovuti per le prestazioni fornite da professionisti esterni.
- 16.4 Al Responsabile del Procedimento spetta comunque l'incentivo anche nel caso di affidamento totale di incarico a professionista esterno.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art.17

Liquidazione degli incentivi

- 17.1 La costituzione del gruppo di cui agli Art. 4 e 5 è elemento indispensabile per procedere alla ripartizione degli incentivi di cui all'Art.1. Non potrà essere attribuito alcun incentivo a soggetti diversi da quelli previsti nel gruppo di progettazione costituito ai sensi del presente Regolamento.
- 17.2 Gli incentivi sono liquidati, in base ad apposito provvedimento del Dirigente del Settore che attesti i risultati conclusivi conseguiti, nel rispetto del presente Regolamento, nei limiti delle somme impegnate e delle disponibilità di bilancio.
- 17.3 Le ore impiegate per la progettazione e/o pianificazione, non possono, in nessun caso essere computate quali lavoro straordinario;
- 17.4 Gli incentivi relativi alle opere di ingegneria e architettura sono liquidati in due fasi tenendo conto dell'avvenuta conclusione dell'attività progettuale (approvazione in linea tecnica e amministrativa da parte dei competenti organi) e della conclusione dell'opera (collaudo, certificato di regolare esecuzione).

- 17.5 Gli incentivi relativi ad ogni singolo atto di pianificazione, saranno erogati per il 50% all'adozione dell'atto di pianificazione e per il 50% all'approvazione dell'atto di pianificazione;
- 17.6 Nel caso di mancata adozione o approvazione dell'atto di pianificazione o di un progetto per cause estranee ai progettisti, oppure nel caso di un progetto approvato ma poi non realizzato o non portato a termine per cause non imputabili a inadempienze dei progettisti, gli stessi percepiranno comunque l'incentivo spettante con riferimento alle prestazioni effettivamente rese in base ad atto d'indirizzo dell'Organo esecutivo dell'Ente;
- 17.7 L'importo massimo dell'incentivo erogato annualmente, a ciascun componente il gruppo, al netto degli oneri riflessi, imposte e tasse, non potrà superare il limite della propria retribuzione annua lorda.
- 17.8 Gli incentivi e/o le percentuali di essi che non potranno essere liquidati al personale di cui al presente regolamento confluiranno nell'apposito fondo relativo a tutto il personale comunale.
- 17.9 Qualora, nell'ambito dello stesso progetto, più attività e/o funzioni siano svolte dallo stesso soggetto le percentuali corrispondenti si cumulano.

Art.18

Penale

- 18.1 Nel caso di ingiustificata, ritardata elaborazione o consegna dei progetti o degli atti di pianificazione rispetto ai termini previsti, la Giunta, potrà sanzionare l'inadempienza con l'emissione di un provvedimento di riduzione delle percentuali di incentivazione come di seguito determinate:
- Ritardi fino a 30 gg.: riduzione dell'incentivo di una percentuale pari all'1%;
 - Ritardi da 30 fino a 60 gg.: riduzione dell'incentivo di una percentuale pari al 5%;
 - Ritardi da 60 fino a 90 gg.: riduzione dell'incentivo di una percentuale pari al 10%;
 - Ritardi superiori a 90 giorni: cancellazione dell'incentivo.

Art 19

Oneri, imposte, tasse, limiti economici e somme residue

- 19.1 L'incentivo di cui al presente Regolamento si intende al lordo degli oneri riflessi, imposte e tasse;
- 19.2 I soggetti che beneficiano dell'incentivo di cui al presente Regolamento non potranno percepire ulteriori incentivi derivanti da progetti incentivanti.

Art.20

Entrata in vigore - Disposizioni finali

- 20.1 Il presente Regolamento troverà attuazione per i progetti e gli atti di pianificazione che risultino avere regolare copertura finanziaria ed entrerà in vigore dopo che la relativa delibera di adozione sarà divenuta esecutiva.
- 20.2 I progetti esecutivi redatti in vigenza della L.R. 21/85 e successive modifiche e integrazioni vengono remunerati con la corresponsione dell'incentivo di cui ai commi 11e 12 dell'art. 5 della citata L.R. 21/85, ove siano effettivamente disponibili ed accantonate nei quadri economici dei progetti le relative somme. Gli incentivi di cui al presente comma verranno ripartiti secondo i seguenti criteri:

- a. 75% Tecnici che hanno redatto il progetto;
 - b. 15% Tecnici Collaboratori;
 - c. 10% Personale amministrativo di supporto,
- Più attività svolte dallo stesso soggetto si cumulano.
- 20.3 Le disposizioni del presente Regolamento e, in particolare, le aliquote di cui agli Artt.12 e 14 si intendono automaticamente variate a seguito di modifiche normative in materia.
- 20.4 Tutto il personale tecnico ed amministrativo è, in ogni caso, tenuto rigorosamente ad uniformarsi alle disposizioni che potranno essere impartite dal Dirigente, alla normativa, alle disposizioni di Leggi e prescrizioni regolamentari, e alle loro eventuali successive modifiche e integrazioni, che disciplinano la materia nella Regione Siciliana.